

## DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE

Tra la Città Metropolitana di Genova C.F. 80007350103, in persona del Responsabile dell’Avvocatura

e

l’Avvocato Giovanni Calisi iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova con studio in Via Maragliano,10/6 codice fiscale CLSGNN59T11Z103G partita IVA 02782980102 polizza professionale n°UnipolSai n. 1/65131/122/151289838 con scadenza 19.01.2026

premesse che:

- con la sentenza n. 370/2011 la Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Liguria, ha condannato il Sig. Faveto Paolo (FVTPLA59C06D969E), in solido con ENAIP LIGURIA, al pagamento della somma di € 1.818.073,86, oltre rivalutazione monetaria dal 2.07.2003 e interessi legali, dalla data di deposito della sentenza del 13.12.2011.
- la predetta sentenza è stata confermata in sede di appello dalla sentenza n. 249/2013 resa dalla Corte dei Conti Sez. I<sup>^</sup> Giurisdizionale Centrale;
- con nota prot. n. 14721 del 09/07/2025, il Signor Vice Procuratore Generale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Liguria, Dott. Roberto Leoni, ha indicato alla C.M. di Genova di attivare, ai sensi dell’art. 216 del Codice della Giustizia Contabile, l’esecuzione forzata immobiliare innanzi al giudice ordinario, per soddisfare l’ingente credito erariale accertato nelle sentenze di cui sopra;

Evidenziato l’interesse della Città Metropolitana di Genova a dare corso al recupero coattivo del proprio credito, agendo in ossequio all’invito formulato dal Procuratore Dott. Roberto Leoni;

Considerato che l’attività giudiziale relativa alla esecuzione forzata immobiliare consiste in una attività molto settoriale ad elevata specializzazione, tenuto conto anche della necessità di svolgere alcune formalità presso i registri della conservatoria immobiliare;

Considerato che la suesposta nuova attività defensionale non rientra nelle attività ordinarie di difesa civile, amministrativa e tributaria, trattate abitualmente dall'Ufficio Professionisti legali;

Ritenuto, pertanto, opportuno che la difesa dell'Ente venga affidata ad un professionista di comprovata esperienza nel campo del diritto delle esecuzioni, con particolare riferimento alle procedure esecutive immobiliari;

Visto il preventivo ricevuto dall'Avv. Calisi con nota prot. 46395/2025 dell'importo di Euro 3.075,33;

Verificato che il suddetto preventivo è stato redatto in rispondenza ai criteri previsti dal D.M. n. 55/2014 così come modificati ed aggiornati dal D.M. n. 147/2022;

Ritenuto, quindi di procedere alla formalizzazione dell'incarico di difesa giudiziale della Città Metropolitana nella procedura di esecuzione immobiliare da attivarsi nei confronti del Sig. Faveto Paolo sull'immobile sito in Genova, Via Robino 3/23, Rendita 667,52.

Richiamato l'Atto Dirigenziale n.        del        con cui è stato affidato l'incarico di difesa giudiziale della Città Metropolitana di Genova all'Avvocato in epigrafe

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO  
SEGUE:

ART.1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

La Città Metropolitana di Genova conferisce all'Avv. Giovanni Calisi l'incarico di difesa giudiziale della stessa nella procedura di esecuzione immobiliare da attivarsi nei confronti del Sig. Faveto Paolo sull'immobile sito in Genova, Via Robino 3/23, Rendita 667,52, meglio specificata

nella richiesta di preventivo prot. n. 45090/2025 secondo le modalità e condizioni di cui ai seguenti articoli.

### ART. 3

L'Avv. Giovanni Calisi accetta il suddetto incarico, impegnandosi ad espletarlo con la massima diligenza e in osservanza dei principi deontologici.

In particolare, con l'assunzione dell'incarico lo stesso professionista assume l'impegno di non patrocinare cause contro la Città Metropolitana di Genova e si obbliga:

- a) a non assumerne per tutta la durata dell'incarico;
- b) a comunicare all'Avvocatura Metropolitana l'avvenuto adempimento degli incombeni relativi all'incarico ricevuto ovvero a relazionare, ove richiesto dalla natura dell'incarico, la medesima struttura in merito all'evoluzione del relativo iter processuale;
- c) a trasmettere all'Avvocatura Metropolitana tutti gli atti inerenti l'incarico ricevuto ed a restituire, senza ritardo, la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato

### ART. 4

L'assunzione di contenzioso contro la Città Metropolitana di Genova è causa di revoca immediata del mandato e di risoluzione della convenzione.

### ART. 5

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* il professionista incaricato si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dai sopracitato codice di comportamento, pena la risoluzione o decadenza del rapporto con la Città Metropolitana di Genova

## ART. 6

La Città Metropolitana di Genova riconoscerà all' Avv. Giovanni Calisi il compenso previsto nella Determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico citata in premessa, in rapporto alle prestazioni concretamente svolte.

Il compenso verrà corrisposto dietro presentazione di parcella pro-forma indicante dettagliatamente le attività effettivamente svolte, corredata di tutti i documenti di carattere fiscale necessari allo scopo.

Per il riconoscimento e la liquidazione delle spese dovrà essere rimessa apposita documentazione giustificativa.

La Città Metropolitana di Genova provvederà, in qualità di sostituto di imposta, al versamento della ritenuta d'acconto.

## ART. 7

La Città Metropolitana di Genova ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, a mezzo PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese sostenute fino a quel momento e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati nel precedente articolo 6. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti fissati nel precedente articolo 6.

## ART. 8

La Città Metropolitana di Genova si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili al miglior espletamento del mandato conferito.

## ART. 9

La procedura esecutiva di cui al presente incarico dovrà essere iniziata con la notifica dell'atto di precetto entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente incarico e dalla

ricezione del mandato alle liti sottoscritto dalla Città Metropolitana di Genova

ART. 10

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Genova,

Per la Città Metropolitana di Genova

Il Professionista incaricato

Il Responsabile dell'Avvocatura

Metropolitana

---